

TRIBUNALE DI BRINDISI  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona del dott. Domenico Toni, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA CONTESTUALE

nella causa discussa all' udienza del 3/3/2011 promossa da:

S. V. rappresentato e difeso, con mandato a margine del ricorso, dall'avv. L. G.

Ricorrente

CONTRO

INAIL, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso, con mandato in calce alla memoria difensiva, dall' avv. D. Rotunno

Resistente

MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso depositato il 28/6/2005 il ricorrente di cui in epigrafe esponeva che, a causa dell'attività lavorativa prestata alle dipendenze dell' I. spa con mansioni di addetto ai forni era stato costretto ad operare in ambienti inquinati da esalazioni di vapori e polveri, nonché da elevato rumore, aveva contratto malattia professionale con riduzione permanente della sua capacità lavorativa da accertarsi giudizialmente.

Esperito inutilmente il procedimento amministrativo, chiedeva che l'INAIL fosse condannato al pagamento di tutte le prestazioni di legge, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.

Si costituiva in giudizio l' Inail, che, con memoria difensiva, contestava l'esistenza della malattia denunciata, e, comunque, l' esistenza di un nesso eziologico tra tale malattia e l' attività lavorativa espletata dal ricorrente, asserendo che difettava del tutto la prova dell' esposizione a rischio durante l' attività lavorativa.

Chiedeva pertanto il rigetto della domanda.

La causa, istruita mediante prova per testi e con l'espletamento di consulenza medico-legale, veniva discussa all' odierna udienza e, all'esito, veniva decisa come da separato dispositivo.

Il ricorso è fondato e pertanto va accolto.

Nel caso in esame occorre verificare non solo la eziopatogenesi della malattia lamentata dal ricorrente, ma anche la eventuale percentuale di invalidità derivata.

E' incontestata la natura dell'attività lavorativa del ricorrente (carpentiere - saldatore) ma gli approdi degli accertamenti peritali esperiti nel corso del giudizio (le due consulenze di ufficio e la consulenza di parte del ricorrente) sono giunte a conclusioni sempre differenti.

La prima ctu, espletata dal dott. S. G., ha infatti escluso l'origine professionale della patologia lamentata dal ricorrente pur riconoscendo una invalidità del 1 – 1,5 % per l'ipoacusia.

Il secondo consulente d'ufficio, dott. A. V. invece, ha riconosciuto la eziopatogenesi con esiti invalidanti in misura pari al 6 % e, complessivamente, unitamente all'ipoacusia, un danno biologico del 7%, sia pure non dal momento della denuncia, bensì dal novembre 2004, data in cui è sopravvenuta resezione chirurgica di parte del polmone sinistro a causa dell'accertato "enfisema bolloso subpleurico" contratto dal ricorrente.

Ritiene il GdL che, alla luce delle conclusioni rassegnate dagli esperti si deve optare per accoglimento del ricorso condividendo sostanzialmente quelle cui è giunto il secondo consulente di ufficio.

Il Ctu, dott. V., invero, ha sottolineato che è incontestato che il ricorrente abbia lavorato in una cokeria siderurgica e durante il processo di lavorazione del "carbon coke" si liberano diverse sostanze volatili e, in particolare, l'ammoniaca e l'anidride solforosa.

Orbene, l'esposizione alle predette sostanze dà luogo ad una malattia tabellata "broncopatia cronica ostruttiva" che, pertanto, implica a carico del lavoratore la sola prova della esposizione, in ordine alla quale il ricorrente ha allegato curriculum professionale rilasciato dalla I. spa dal quale emerge l'adibizione al reparto cokeria dal 1976 sino al novembre 1997 (data di rilascio dell'attestato).

Del tutto coerenti con tali conclusioni, le deduzioni del CTP del ricorrente, dott. M..

In ordine all'ulteriore tecnopatia lamentata, la contestazione da parte dell' I NAI L circa l'origine professionale oltre che generica, contrasta con le concordi conclusioni di tutti e tre gli esperti (i due CTU ed il CTP) intervenuti nel corso del giudizio.

Alla luce di siffatti elementi deve pertanto ritenersi un danno biologico comportante una invalidità permanente pari al 7%, causalmente connessa con l'attività lavorativa del ricorrente con diritto conseguente all'indennizzo INAIL.

Il credito per sorte capitale va maggiorato degli interessi legali, ovvero rivalutato, qualora la svalutazione monetaria dovesse essere stata nel tempo superiore al tasso legale di interesse, con decorrenza dal 121° giorno successivo alla maturazione del diritto, sino all'effettivo soddisfo (v. C. Costo n° 156/91 e art. 16, comma 6, della legge n° 412/91).

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, mentre quelle di consulenza tecnica, anticipate dall'Istituto, vanno dichiarate irripetibili.

P.Q.M.  
IL TRIBUNALE DI BRINDISI

In composizione monocratica, in persona del dott. D. Toni, In funzione di giudice del lavoro,

definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 28/6/2005 da S. V. nei confronti dell' INAIL, in persona del Presidente pro-tempore, così provvede:

dichiara il diritto del ricorrente alla liquidazione di un indennizzo in capitale per inabilità permanente del 7% con decorrenza dal novembre 2004 e, per l'effetto, condanna l' Inail al pagamento del dovuto oltre interessi legali sino al soddisfo.

Condanna l' Inail al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 900,00, di cui euro 450,00 per onorario, con distrazione.

Pone definitivamente a carico dell' Inail le spese di ctu liquidate in separato decreto.

Motivi contestuali.

Brindisi, li 3/3/2011